

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

## XXXVI.

## TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — *Qingedi* — *Comunicazione della Presidenza* — *Discussione dello stato di prima precisione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875* — *Approvazione senza discussione dei primi 26 Capitoli* — *Osservazioni del Senatore Pallieri, Relatore, al Capitolo 27 (Spese per il Senato del Regno)* — *Approvazione del Capitolo 27 e dei successivi, dal 28 al 127* — *Raccomandazione del Senatore Sineo sul Capitolo 128, cui risponde il Ministro* — *Approvazione del Capitolo 128 e dei successivi, dal 129 al 178, dei totali parziali e generali, e dei tre articoli del progetto* — *Lettura degli Allegati del progetto* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una Convenzione addizionale col Belgio sulle cartoline postali* — *Approvazione dell'articolo unico della legge* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Dichiarazioni del Senatore De Filippo e proposta di rinvio dell'art. 236 alla Commissione, accettata dal Ministro, approvata* — *Approvazione degli articoli 237, 238 emendati* — *Variante proposta dal Ministro all'art. 239* — *Osservazioni del Senatore Pantalconi e proposta di aggiunta* — *Obbiezioni del Regio Commissario e sua proposta di emendamento all'articolo* — *Avvertenze dei Senatori Sineo e Pantalconi* — *Replica del Commissario Regio* — *Considerazioni del Senatore Sineo, sua proposta di rinvio dell'articolo all'esame della Commissione, approvata* — *Approvazione dell'art. 240 modificato dal Ministero e del successivo 241, con una modificazione proposta dal Senatore Tecchio, e con un'aggiunta proposta dal Ministero* — *Emendamenti del Senatore Tecchio all'art. 242* — *Considerazioni del Senatore Sineo* — *Modificazioni proposte dal Commissario Regio* — *Variante proposta dal Senatore De Filippo, cui risponde il Commissario Regio* — *Approvazione dell'articolo modificato e del successivo art. 243* — *Approvazione dell'art. 244 modificato dal Commissario Regio, dell'art. 245 e dell'art. 246 con un paragrafo aggiunto dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione dell'art. 247 modificato d'accordo fra il Senatore Pescatore ed il Commissario Regio e del successivo articolo 248* — *Nuova redazione dell'art. 249 proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, approvata* — *Approvazione dell'art. 250* — *Approvazione dell'art. 251 conforme alla proposta della Commissione accettata dal Ministro con un'aggiunta proposta dallo stesso Ministro* — *Approvazione dell'art. 252* — *Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia intorno ad una aggiunta proposta dalla Commissione all'art. 253* — *Approvazione dell'articolo e del successivo 254.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia e il Commissario Regio.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

**Atti diversi.**

I signori Senatori Silos Labini e Gallotti chiedono un congedo; il primo, di un mese per motivi di famiglia, il secondo di 20 giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

**PRESIDENTE.** Do lettura al Senato di una lettera del conte Saverio Dandini di Sylva:

« Il sottoscritto prega l'E. V., a volersi degnare di onorare di sua presenza l'esposizione privata del gran Collettore Foto-Termico-Armillare inventato dal professore Balestrieri, esposizione che si farà il di 19 marzo alle ore otto di sera nella Villa Borghese, fuori porta del Popolo, ove interverranno i Ministri di Stato, gli ambasciatori esteri e tutti gli uomini illustri per dignità e scienza che trovansi attualmente in Roma.

» Voglia l'E. V., degnarsi di partecipare il presente invito anche agli onorevoli Senatori che bramassero intervenire a questa esposizione.

» Il sottoscritto nutre speranza che l'E. V., vorrà accogliere benignamente questa preghiera.

Della S. V. III.

Devot., ed obligatiss., servo  
Conte SAVERIO DANDINI DI SYLVA. »

**Discussione dello stato di prima previsione del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno recherebbe la discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1875; ma siccome il signor Ministro della Marina è occupato nell'altra Camera, così invertendo l'ordine del giorno, passeremo a

discutere prima il progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875.

Chiedo al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio se, in assenza del Ministro delle Finanze egli sia incaricato di sostenerne la discussione.

**MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.**  
Sissignore.

**PRESIDENTE.** Do lettura degli articoli del progetto:

**Art. 1.**

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

**Art. 2.**

« Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sono considerate spese d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco A. »

**Art. 3.**

« Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. »

Prego il Senato a consentire che si prescinda dalla lettura complessiva del bilancio annesso a questo progetto di legge e che si proceda direttamente alla lettura ed alla discussione dei singoli capitoli con avvertenza che quelli sui quali non cadano osservazioni si intendranno approvati.

Se non vi sono obiezioni si procederà con questo sistema.

**PARTE PRIMA**

**DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI**

**TITOLO I.**

**SPESA ORDINARIA**

**Debito Consolidato.**

1 Rendita consolidata 5 per cento . . . .	347,946,273 94	»	347,946,273 94
2 Rendita consolidata 3 per cento . . . .	6,408,080 44	»	6,408,080 44
	<b>354,354,354 38</b>	<b>»</b>	<b>354,354,354 38</b>

Chi approva questo totale, si alzi.  
(Approvato.)

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

*Rendita per la Santa Sede.*

3 Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000	»	»	3,225,000	»
---------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---

(Approvato.)

*Debito redimibile.*

4 Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi) . . . . .	57,859,828	38	»	»	57,859,828	38
5 Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi) . . . . .	13,083,800	»	»	»	13,083,800	»
6 Prestito di lire 45,000,000 fatto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia . . . . .	3,546,798	02	3,546,798	02	7,093,596	04
7 Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia . . . . .	1,340,000	»	»	»	1,340,000	»
8 Debito perpetuo dei comuni della Sicilia . . . . .	1,060,000	»	»	»	1,060,000	»
9 Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane. . . . .	111,876	43	»	»	111,876	43
10 Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato . . . . .	881,080	»	»	»	881,080	»
11 Annualità e prestazioni diverse . . . . .	3,984,500	»	»	»	3,984,500	»
	81,867,882	83	3,546,798	02	85,414,680	85

(Approvato.)

*Debito variabile.*

12 Interessi dei buoni del tesoro . . . . .	10,900,000	»	»	»	10,900,000	»
13 Interesse di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato . . . . .	1,200,000	»	»	»	1,200,000	»
14 Annullità di centesimi 50 per cento dovute al consorzio delle Banche di emissione per la somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2 <sup>a</sup> ) . . . . .	4,450,000	»	»	»	4,450,000	»
15 Garanzie a società concessionario di strade ferrate. . . . .	40,080,400	»	»	»	40,080,400	»
16 Vincite al lotto . . . . .	43,000,000	»	15,000,000	»	58,000,000	»
	99,630,400	»	15,000,000	»	114,630,400	»

(Approvato.)

*Debito vitalizio.*

17 Pensioni del Ministero delle finanze . . . . .	13,403,586	35	634,190	»	14,037,776	35
18 Pensioni del Ministero di grazia, giustizia e culti. . . . .	6,774,842	68	398,927	»	7,173,769	68
19 Pensioni del Ministero degli affari esteri . . . . .	388,203	36	36,327	»	424,530	36
20 Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .	1,537,658	40	149,410	»	1,687,068	40
21 Pensioni del Ministero dell'interno. . . . .	6,396,228	50	677,497	90	7,073,726	49
22 Pensioni del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	2,828,027	07	86,760	»	2,914,787	07
23 Pensioni del Ministero della guerra . . . . .	25,495,454	26	1,968,388	»	27,463,842	26
24 Pensioni del Ministero della marina . . . . .	3,006,264	24	100,930	»	3,107,194	24
25 Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio. . . . .	489,798	20	31,150	»	520,948	20
	60,315,663	15	4,023,579	90	64,339,243	05

(Approvato.)

*Dotazioni.*

26 Dotazioni della Casa Reale . . . . .	14,250,000	»	»	»	14,250,000	»
27 Spese pel Senato del Regno . . . . .	407,000	»	»	»	407,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Il Senato in recente Comitato segreto ha fissato il suo bilancio interno per l'anno 1875 nella somma di lire 392,800, e però nel capitolo 27 di questo stato di prima previsione vi è un'eccedenza di lire 14,200.

Ognuno comprende di leggieri che la Commissione di finanza non venga ora a proporre

un emendamento, che del resto non è punto necessario in questo stato di prima previsione. Sarà però necessario introdurre l'occorrente modificazione nel bilancio definitivo del 1875; ed è a questo solo oggetto che mira la presente osservazione.

PRESIDENTE. Dunque la somma di lire 407,000 per il Senato del Regno è approvata con queste osservazioni che il signor Ministro delle Finanze terrà presenti quando si tratterà di approvare il bilancio definitivo.

28 Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	828,000	>	>	828,000	>
	15,485,000	>	>	15,485,000	>

Chi approva questo totale, si alzi.  
(Approvato.)

**Rimborso di prestiti.**

*Titoli da acquistarsi a contante.*

29 Estinzione dei debiti redimibili iscritti nel Gran Libro . . . . .	53,208,121	46	>	53,208,121	46
30 Estinzione dei debiti speciali non iscritti nel Gran Libro . . . . .	29,975,500	>	>	29,975,500	>
	83,183,621	46	>	83,183,621	46

(Approvato.)

*Titoli da riceversi in pagamento.*

31 Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Estinzione) . . . . .	25,481,700	>	>	25,481,700	>
---------------------------------------------------------------------------	------------	---	---	------------	---

(Approvato.)

**TITOLO II.**

**SPESA STRAORDINARIA.**

32 Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato . . . . .	500,000	>	>	500,000	>
33 Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata . . . . .	316,187	>	>	316,187	>
34 Interessi sovra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito . . . . .	2,385,000	>	>	2,385,000	>
35 Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400	200,000	>	>	200,000	>
36 Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	466,000	>	>	466,000	>
37 Pensioni straordinarie . . . . .	3,263,793	36	300,000	>	3,563,793
38 Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma . . . . .	300,000	>	>	300,000	>

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

39 Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio	250,000	»	»	250,000	»
40 Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito pubblico di nuova creazione . . . . .	50,000	»	»	50,000	»
	<b>7,730,980</b>	<b>36</b>	<b>300,000</b>	<b>8,030,980</b>	<b>36</b>

(Approvato.)

## PARTE SECONDA

## SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## Amministrazione centrale.

## Ministero.

41 Personale . . . . .	2,774,300	»	»	2,774,300	»
42 Spese d'ufficio . . . . .	104,000	»	20,000	124,000	»
	<b>2,878,300</b>	<b>»</b>	<b>20,000</b>	<b>2,898,300</b>	<b>»</b>

(Approvato.)

## Corte dei conti.

43 Personale . . . . .	1,236,000	»	»	1,236,000	»
44 Spese d'ufficio . . . . .	96,000	»	»	96,000	»
	<b>1,332,000</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>1,332,000</b>	<b>»</b>

(Approvato.)

## Tesoreria centrale.

45 Personale . . . . .	7,000	»	»	7,000	»
46 Spese d'ufficio . . . . .	18,000	»	»	18,000	»
	<b>25,000</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>25,000</b>	<b>»</b>

(Approvato.)

## Direzione generale del Debito pubblico.

47 Personale . . . . .	611,700	»	»	611,700	»
48 Spese d'ufficio . . . . .	101,500	»	»	101,500	»
	<b>713,200</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>713,200</b>	<b>»</b>

(Approvato.)

## Spese di generale servizio.

49 Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico . . . . .	410,000	»	»	410,000	»
50 Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi . . . . .	96,000	»	»	96,000	»
	<b>506,000</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>506,000</b>	<b>»</b>

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

**Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.***Intendenza di finanza.*

51 Personale . . . . .	6,752,000	»	»	6,752,000	»
52 Spese d'ufficio . . . . .	570,584	»	»	570,584	»
53 Fitto di locali non demaniali . . . . .	130,000	»	»	130,000	»
	<b>7,452,584</b>	»	»	<b>7,452,584</b>	»

(Approvato.)

*Contenzioso finanziario.*

54 Personale . . . . .	239,000	»	»	239,000	»
55 Spese d'ufficio . . . . .	22,500	»	»	22,500	»
	<b>261,500</b>	»	»	<b>261,500</b>	»

(Approvato.)

*Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della pirateria dei tabacchi.*

56 Personale . . . . .	56,400	»	»	56,400	»
57 Spese d'ufficio ed indennità . . . . .	9,500	»	»	9,500	»
	<b>65,900</b>	»	»	<b>65,900</b>	»

(Approvato.)

*Officina per la fabbricazione delle carte-valori.*

57bis Personale . . . . .	42,260	»	»	42,260	»
57ter Materiale e spese diverse . . . . .	958,000	»	70,538	1,028,538	»
	<b>1,000,260</b>		<b>70,538</b>	<b>1,070,798</b>	»

(Approvato.)

*Amministrazione del Lotto.*

58 Personale . . . . .	880,280	»	17,000	897,280	»
59 Spese d'ufficio fisse . . . . .	29,500	»	»	29,500	»
60 Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse . . . . .	84,500	»	7,500	92,000	»
61 Spese di materiale . . . . .	60,000	»	20,000	80,000	»
62 Aggio di esazione . . . . .	5,370,000	»	800,000	6,170,000	»
	<b>6,424,280</b>	»	<b>844,500</b>	<b>7,268,780</b>	»

(Approvato.)

*Amministrazione esterna del Tesoro.***Servizio del Tesoro.**

63 Personale dei Tesorieri provinciali . . . . .	221,300	»	»	221,300	»
64 Spese d'ufficio dei Tesorieri provinciali . . . . .	286,000	»	»	286,000	»
65 Trasporto fondi e spese diverse . . . . .	80,000	»	30,000	110,000	»
66 Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico . . . . .	35,000	»	»	35,000	»
67 Servizio di Tesoreria nel territorio ex-Pontificio . . . . .	47,500	»	»	47,500	»
	<b>669,800</b>	»	<b>30,000</b>	<b>699,800</b>	»

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

*Regie zecche e monetazione.*

68 Personale . . . . .	75,700	»	»	75,700	»
69 Spese d'ufficio . . . . .	8,500	»	»	8,500	»
70 Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete . . . . .	1,000	»	»	1,000	»
71 Spese d'esercizio della zecca di Roma . . . . .	31,600	»	»	31,600	»
	116,800	»	»	116,800	»

(Approvato.)

*Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.*

72 Personale . . . . .	1,152,706	»	100,000	»	1,252,706	»
73 Spese d'ufficio ed indennità fisse . . . . .	175,175	»	»	»	175,175	»
74 Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse . . . . .	245,620	»	»	»	245,620	»
75 Fitto di locali . . . . .	156,000	»	»	»	156,000	»
76 Aggio di esazione ai Contabili . . . . .	3,153,000	»	50,968	»	3,203,968	»
77 Spese di coazione e di liti . . . . .	450,000	»	»	»	450,000	»
78 Restituzioni e rimborsi . . . . .	2,200,000	»	44,732	»	2,244,732	»
79 Carta bollata, macchine e punzoni . . . . .	534,000	»	55,418	»	589,418	»
81 Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali . . . . .	1,439,022	»	92,405 49	»	1,531,427 49	»
82 Stabilimento metallurgico di Mongiana . . . . .	14,300	»	»	»	14,300	»
83 Stabilimento minerario d'Agordo . . . . .	520,000	»	52,079	»	572,079	»
84 Contribuzioni sui beni demaniali . . . . .	4,600,000	»	»	»	4,600,000	»
	14,639,823	»	395,602 49	»	15,035,425 49	»

(Approvato.)

*Amministrazione dei canali riscattati (canali Cavour).*

84 bis Personale . . . . .	192,700	»	»	»	192,700	»
84 ter Materiale e spese diverse . . . . .	582,900	»	»	»	582,900	»
	775,600	»	»	»	775,600	»

(Approvato.)

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto.*

85 Personale degli Ispettori delle Imposte dirette . . . . .	254,800	»	»	»	254,800	»
86 Indennità agli Ispettori per giri d'ufficio . . . . .	165,000	»	»	»	165,000	»
87 Personale degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto . . . . .	2,539,100	»	»	»	2,539,100	»
88 Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto . . . . .	706,820	»	»	»	706,820	»
89 Spese eventuali, indennità, materiale e diverse . . . . .	100,000	»	»	»	100,000	»
90 Fitto di locali . . . . .	159,527	»	»	»	159,527	»
91 Spese diverse occorrenti per servizio della conservazione del Catasto . . . . .	450,000	»	»	»	450,000	»
92 Spese di coazione e di liti . . . . .	62,000	»	»	»	62,000	»
93 Restituzioni e rimborsi . . . . .	6,000,000	»	20,258,757 09	»	26,258,757 09	»
	10,437,247	»	20,258,757 00	»	30,696,004 09	»

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

*Servizio del macinato.*

94 Personale tecnico compartimentale e provinciale del Macinato . . . . .	620,300	»	»	620,300	»
95 Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali . . . . .	3,700,000	»	»	3,700,000	»
96 Aggi di esazione ai contabili . . . . .	2,625,000	»	337,500	2,962,500	»
97 Rimborsi e restituzioni di tasse . . . . .	800,000	»	»	800,000	»
	<b>7,745,300</b>	»	<b>337,500</b>	<b>8,082,800</b>	»

(Approvato.)

*Amministrazione esterna delle gabelle.**Spese comuni ai diversi rami.*

98 Stipendi agli ispettori superiori ed agli ispettori e sotto ispettori delle gabelle . . . . .	449,700	»	»	449,700	»
99 Spese d'ufficio e di giro agli ispettori e sotto ispettori delle gabelle . . . . .	146,200	»	»	146,200	»
100 Soldi ed assegni al personale della guardia doganale . . . . .	11,824,347	»	43,252	11,867,599	»
101 Fitto di locali in servizio della guardia doganale . . . . .	415,000	»	19,393	464,393	»
102 Spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale . . . . .	835,000	»	149,766	975,766	»
103 Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi e degli altri legni doganali, e sostituzione di quelli che si rendono inservibili . . . . .	450,000	»	50,000	500,000	»
104 Sussidi e remunerazioni alle guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti . . . . .	60,000	»	4,796	64,796	»
105 Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni . . . . .	526,000	»	151,715	677,715	»
106 Aggi agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete . . . . .	2,000	»	»	2,000	»
	<b>14,708,247</b>	»	<b>439,022</b>	<b>15,148,169</b>	»

(Approvato.)

*Dogane.*

107 Personale . . . . .	3,585,410	»	»	3,585,410	»
108 Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse . . . . .	120,570	»	»	120,570	»
109 Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte . . . . .	42,000	»	6,000	48,000	»
110 Fitto di locali . . . . .	182,990	»	8,443	191,433	»
111 Spese di materiale e diverse per le Dogane . . . . .	260,000	»	33,200	293,200	»
112 Restituzione di diritti, rimborsi e depositi . . . . .	600,000	»	20,402	620,402	»
113 Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani . . . . .	140,000	»	30,000	170,000	»
	<b>4,030,970</b>	»	<b>98,645</b>	<b>5,029,015</b>	»

(Approvato.)

*Dazio di consumo.*

114 Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti . . . . .	500,000	»	149,356	649,356	»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---------	---------	---

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

## Tasse di fabbricazione e di coltivazione.

115 Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco, e della cicoria preparata e restituzione della tassa sugli alcool esportati. . . . .	70,000 »	8,000 »	78,000 »
116 Spese diverse per la riscossione della tassa di coltivazione dei tabacchi in Sicilia . . . . .	20,000 »	6,000 »	26,000 »
	<u>90,000 »</u>	<u>14,000 »</u>	<u>104,000 »</u>

(Approvato.)

## Sali.

117 Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline . . . . .	90,700 »	»	90,700 »
118 Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse. . . . .	386,900 »	»	386,900 »
119 Indennità ai rivenditori dei sali . . . . .	1,200,000 »	200,000 »	1,400,000 »
120 Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali . . . . .	227,600 »	»	227,600 »
121 Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio . . . . .	77,630 »	»	77,630 »
122 Fitto di locali . . . . .	170,000 »	20,000 »	190,000 »
123 Compra e macinazione dei sali . . . . .	2,027,000 »	150,000 »	2,177,000 »
124 Trasporto di sali . . . . .	1,800,000 »	166,731 »	1,966,731 »
125 Aggi ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso. . . . .	2,571,000 »	33,450 »	2,604,450 »
126 Preparazione del sale agrario ed industriale. . . . .	200,000 »	20,000 »	220,000 »
127 Buonificazioni ai salatori di pesci . . . . .	220,000 »	20,000 »	240,000 »
128 Spese per l'otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale. . . . .	30,000 »	276 »	30,276 »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. È da deplorarsi la necessità in cui si trova il Governo di dover fare scomparire un prodotto naturale come il sale. Mi pare troppo duro lo impedire il proprietario di profittare di quel prodotto del suo suolo. Mi pare incongruo sotto ogni aspetto il porre a carico dello Stato una spesa per la distruzione di questa ricchezza, al fine d'impedire che la si raccolga. Assoggettarla ad un'imposta si capisce; ma distruggerla, no.

Io richiamerei l'attenzione dell'onorevole signor Ministro delle Finanze su questa questione, la quale è stata parecchie volte da me sollevata, senza ch'io abbia mai avuta risposta soddisfacente.

Distruggiamo un prodotto naturale; per la distruzione di questo spendiamo, e facciamo violenza materiale al proprietario, al quale Iddio ha data una ricchezza, togliendogliela senza compenso.

In questo momento non propongo nessun provvedimento a questo riguardo; ma prego l'onorevole signor Ministro a volere studiare questa questione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. La questione che ha sollevato l'onorevole Senatore Sineo, quand'anche potesse un giorno essere utilmente studiata, non può al certo esserlo di presente; imperocchè non solo la condizione nostra, ma quella di pressochè tutti gli Stati d'Europa, non permette di pensare a togliere quei monopoli che furono inventati a beneficio dello Stato; e il più antico e generale è quello del sale.

È indubitato che i monopoli sono una restrizione di libertà; ma se arriverà il giorno in cui si possa lasciar libera la produzione del sale, certamente prima di tal giorno le nostre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

finanze sarebbero già non solo in pareggio, ma in una condizione floridissima.

Ben altro sono le presenti necessità; e in questo giorno stesso nel quale è posta in forse l'esistenza del Ministero per avere dalla tassa di registro 9 milioni contrastati, non posso in modo alcuno promettere di pensare alla possibilità di abolire un monopolio, il quale rende alla pubblica finanza da 70 a 80 milioni. Poche imposte rendono quanto questa, e niuna con minore spesa di riscossione.

L'onorevole Sineo sa che in quelle parti d'Italia, laddove l'esercizio del monopolio costerebbe troppo, dove il prodotto è tanto generale lungo le coste ed è tanto spontaneo, che si richiederebbe un eccesso di sforzi (e riuscirebbe forse inutile) ad impedire l'uso libero del sale, come in Sardegna ed in Sicilia, il monopolio punto non c'è.

L'invocare l'abolizione del monopolio corrisponde ad un buon concetto economico; e può essere quella abolizione invocata anche in considerazione dei bisogni della più numerosa e meno agiata parte della società. Ma nelle presenti condizioni nostre non posso, in nome del Governo, prendere alcun impegno di studiare il problema della soppressione d'un provento, il quale per anni ed anni s'imporrà a noi come una necessità.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Probabilmente non mi sono spiegato bene. Io non ho fatta oggi la censura dell'imposta sul sale, per quanto la trovi deplorabile. Il mio assunto è molto più modesto. Io ho pregato l'onorevole Ministro a rivolgere la sua attenzione al N. 128 del bilancio, non per la gravità della spesa, ma per l'oggetto cui è diretta. Questa spesa non è diretta ad aumentare il prodotto del sale governativo, ma ad impedire che vi sia coltivazione di sale privata, che faccia concorrenza alla coltivazione del Governo.

In altre occasioni, ho impugnato direttamente il monopolio del sale, citando l'esempio della Francia, che ne è ancora esente.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

No, no.

Senatore SINEO. Certamente la Francia era ancora esente da questo monopolio nell'ultimo soggiorno che vi feci, assai dopo i terribili ro-

vesci cui essa soggiacque. Essa l'aveva abolito da gran tempo. Se ha creduto recentemente di dovere ristabilirlo, come suppongo, dietro l'interruzione del signor Ministro, deploro anche per la Francia questa triste necessità. Ma di questa non mi occupo attualmente. So che le mie lagnanze sarebbero, in questo momento, perfettamente inutili e crederci di abusare del tempo del Senato chiamando la sua attenzione su quest'argomento. Ma mi pare più opportuno il soggetto sul quale ho domandata l'attenzione del Senato. A me ripugna lo spendere trenta mila lire non per produrre il sale, ma per impedire che si produca. Assoggettate pure questa produzione ad una tassa proporzionale, oppure impossessatevi secondo le regole di spropriazione per utilità pubblica; ma il distruggerla, per me è un vandalismo al quale non posso acquietarmi.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ristretta così la questione sollevata dall'onorevole Sineo, certo ha minore importanza; ma egli sa che dove la produzione naturale del sale è abbastanza notevole, non si distrugge, ma si incorpora al monopolio. Così è per le saline di Volterra in Toscana e per le saline di Salso Maggiore nel Parmense: nelle provincie meridionali troviamo l'immenso deposito di salgemma in Lungro, che è coltivato, e quel sale serve alla consumazione.

Colla spesa iscritta in questo capitolo vuoi semplicemente impedire di raccogliere il sale da certe piccole sorgenti, che sono specialmente nell'Apennino. Se si vuole il monopolio, bisogna volerlo in tutte le sue conseguenze.

Il permettere poi che in qua e là si potesse raccogliere il sale e usarne senza pagare il tributo allo Stato, offenderebbe, più gravemente che non faccia il monopolio stesso, quelle ragioni di giustizia che l'onor. Sineo invocava.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Osservo all'onor. Sineo che è la terza volta che domanda la parola sullo stesso argomento. Credo però che il Senato acconsentirà che parli.

Voci. Parli, parli.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Senatore SINEO. Non abuserò del favore che mi fa il Senato e l'onorevole Presidente.

Non credo che sia perfettamente esatto ciò che dice l'onorevole Ministro che, poichè c'è il monopolio del sale e il Governo solo lo vende, si debba spingere la conseguenza del monopolio sino al punto di impedire che un proprietario, che abbia su' suoi terreni una fontana di acqua salsa, possa servirsene per gli usi della vita. Questa mi pare una cosa diversa. Si va al di là del monopolio. Queste lire 30 mila sono impiegate nell'impedire, anche col l'otturamento, l'uso delle sorgenti salse. Si vuole che il pover'uomo, al quale Dio non ha

dato forse altro che quella piccola sorgente di acqua salsa per condire la sua minestra, non possa approfittarne. Tassare la sorgente può essere ragionevole: ma otturarla, ripeto, mi par cosa troppo contraria ai principii di giustizia ed a quelli di economia politica.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni questa spesa di lire 30,276 del capitolo 128 s'intenderà approvata.

Metto ora ai voti la cifra totale della categoria in L. 9,611,287.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

#### Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.

129 Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio . . . . .	358,100 »	40,000 »	398,100 »
130 Dispacci telegrafici governativi . . . . .	120,000 »	40,000 »	160,000 »
131 Spese per i trasporti effettuati dalle Società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria . . . . .	60,000 »	»	60,000 »
132 Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato . . . . .	20,000 »	»	20,000 »
133 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	1,526,028 75	»	1,526,028 75
133 bis Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio . . . . .	9,569,700 »	»	9,569,700 »
133 ter Rimborso per spese di posta che dovrà incontrare il Banco di Napoli, la Banca Romana ed il Banco di Sicilia nell'interesse del Debito pubblico al quale attendono senza verun compenso, e gli altri uffici ed istituti che hanno diritto per legge e per contratto al godimento della franchigia . . . . .	100,200 »	»	100,200 »
134 Casuali . . . . .	230,000 »	»	230,000 »
	<u>11,984,028 75</u>	<u>80,000 »</u>	<u>12,064,028 75</u>

(Approvato.)

#### TITOLO II.

##### SPESA STRAORDINARIA

#### Amministrazione del Tesoro.

135 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione. . . . .	11,400 »	»	11,400 »
136 Assegni di disponibilità . . . . .	300,000 »	»	300,000 »
137 Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse Amministrazioni state soppresse . . . . .	247,100 »	»	247,100 »
138 Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi. . . . .	350,000 »	50,000 »	400,000 »
139 Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale. . . . .	10,000 »	»	10,000 »

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

140	Personale straordinario per i lavori relativi al Debito pubblico . . . . .	150,000	»	»	150,000	»
141	Spesa per l'aggio sull'oro . . . . .	7,750,000	»	5,000,000	»	12,750,000
142	Rimborso alla Banca Nazionale di spese ripetibili, a senso del contratto per l'appalto delle Zecche dal 1° gennaio 1862 a tutto dicembre 1873 . . . . .	585,000	»	»	585,000	»
143	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate . . . .	30,000	»	»	30,000	»
144	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, argento ed eroso-misto di conio italiano	»	»	1,805,083	»	1,805,083
145	Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori. . . . .	»	»	352,784	94	352,784
147	Rimborso delle spese del già dominio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860 . .	»	»	50,000	»	50,000
148	Residui passivi delle amministrazioni dei cessati governi. . . . .	»	»	14,800,000	»	14,800,000
148 bis	Indennizzazioni dovute secondo le leggi, per espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazioni . . . . .	1,500,000	»	»	»	1,500,000
149	Rimborso ai comuni della Toscana per effetto della legge di perequazione dell'imposta fondiaria . . . . .	»	»	100,000	»	100,000
150	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale) - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie. . . . .	»	»	200,000	»	200,000
151	Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 . . . .					<i>Per memoria Per memoria Per memoria</i>
<i>Amministrazione del demanio e delle tasse.</i>						
152	Acquisti eventuali di stabili . . . . .	15,000	»	»	»	15,000
153	Spese per la valutazione dei beni demaniali.	40,000	»	»	»	40,000
154	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati.	450,000	»	»	»	450,000
155	Rimborso di somme versate dagli Esattori e pagamento d'imposte e sovrimposte ed altre dovute da debitori insolubili i cui beni sono stati devoluti al Demanio dello Stato (Art. 54 della legge). . . . .	56,000	»	»	»	56,000
155 bis	Opere complementari dei canali Cavour - Acquisto e costruzione dei cavi diramatori.	»	»	1,021,000	»	1,021,000
<i>Amministrazione delle imposte dirette</i>						
156	Censimento territoriale (Personale) - Spese fisse . . . . .	381,984	67	»	»	381,984
157	Censimento territoriale (Personale) - Spese variabili . . . . .	678,015	33	»	»	678,015
158	Censimento territoriale (Materiale). . . . .	65,000	»	»	»	65,000
159	Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati . . . . .	150,000	»	»	»	150,000
160	Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati, devoluti alle provincie . . . . .	4,359,038	67	»	»	4,359,038

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

161	Aggio ai Contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro	1,100,000	»	»	1,100,000	»	
162	Impianto del catasto dei fabbricati . . . . .	500,000	»	»	500,000	»	
<i>Amministrazione del Macinato.</i>							
163	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato . . . . .	1,350,000	»	»	1,350,000	»	
<i>Amministrazione delle gabelle.</i>							
164	Sussidio di un milione di lire al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali . . . . .	200,000	»	700,000	»	900,000	
165	Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa. . . . .	36,400	»	5,000	»	41,400	
166	Spese diverse di materiale pei magazzini dei sali. . . . .	25,000	»	7,745	»	32,745	
167	Costruzione di Dogane nelle città franche, e sussidi a quei Municipi che costruirono magazzini generali . . . . .	150,000	»	2,647,670	»	2,797,670	
168	Costruzione di nuove Caserme ed ampliamento di altre ad uso della Guardia Doganale . . . . .	»	»	30,000	»	30,000	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		20,489,938	67	26,769,282	94	47,259,221	61

(Approvato.)

## PARTE III.

## ASSE ECCLESIASTICO

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

169	Spese generali d'amministrazioni . . . . .	2,345,000	»	432,473	»	2,777,473	»
170	Aggio d'esazione ai contabili . . . . .	1,357,000	»	184,131	»	1,541,131	»
171	Contribuzione fondiaria. . . . .	3,905,000	»	»	»	3,905,000	»
172	Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . .	450,000	»	39,301	»	489,301	»
173	Assegni agli investiti dei benefici di Regio Patronato. . . . .	300,000	»	46,937	»	346,937	»
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		8,357,000	»	702,842	»	9,059,842	»

(Approvato.)

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

174	Spese inerenti alla vendita dei beni . . . . .	710,000	»	42,575	»	752,575	»
175	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi. . . . .	600,000	»	»	»	600,000	»

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

176 Spese diverse per l'attuazione delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liqui- dazione dell'Asse ecclesiastico. . . . .	200,000 »	»	200,000 »
	1,510,000 »	42,575 »	1,552,575 »

(Approvato.)

## PARTE IV.

## FONDO DI RISERVA E PER LE SPESE IMPREVISTE

177 Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . . . . .	4,000,000 »	»	4,000,000 »
178 Fondo per le spese impreviste (articolo 22 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . . .	4,000,000 »	»	4,000,000 »
	8,000,000 »	»	8,000,000 »

(Approvato.)

## Riepilogo

## PARTE I.

## DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

## TITOLO I. — Spesa ordinaria.

## Debito pubblico.

Debito consolidato . . . . .	354,354,354 38	»	354,354,354 38
Rendita per la Santa Sede. . . . .	3,225,000 »	»	3,225,000 »
Debito redimibile. . . . .	81,867,882 83	3,546,798 02	85,414,680 85
Debito variabile . . . . .	99,630,400 »	15,000,000 »	114,630,400 »
Debito vitalizio . . . . .	60,315,663 15	4,023,579 90	64,339,243 05
Dotazioni . . . . .	15,485,000 »	»	15,485,000 »

## Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contanti . . . . .	83,183,621 46	»	83,183,621 46
Titoli dariceversi in pagamento . . . . .	25,481,700 »	»	25,481,700 »
	728,543,621 82	22,570,377 92	746,113,999 74
TITOLO II. — Spesa straordinaria . . . . .	7,730,980 36	300,000 »	8,030,980 36
Totale della parte I . . . . .	731,274,602 18	22,870,377 92	754,144,980 10

(Approvato.)



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

## PARTE IV.

Fondo di riserva e per le spese impreviste.	8,000,000	»	»	8,000,000	»
---------------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---

(Approvato.)

## Riassunto Generale.

PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni . . . . .	731,274,602 18	22,870,377 92	754,144,980 10
Id. II. — Spese d'amministrazioni e private . . . . .	116,747,608 42	50,117,960 52	166,865,568 94
Id. III. — Asse ecclesiastico . . . . .	9,867,000 »	745,417 »	10,612,417 »
Id. IV. — Fondo di riserva e per le spese impreviste . . . . .	8,000,000 »	»	8,000,000 »
TOTALE . . . . .	865,889,210 60	73,733,755 44	939,622,966 04

PRESIDENTE. Metto ai voti il riassunto generale dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Di questo progetto di legge, essendo composto di tre articoli e non di un solo articolo, la votazione a squittinio segreto avrà luogo dopo che i detti articoli saranno votati per alzata e seduta.

Do lettura degli articoli del progetto di legge per metterli ai voti:

## Art. 1.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Chi approva quest'articolo 1, voglia alzarsi. (Approvato.)

## Art. 2.

« Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sono considerate spese d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco A. »

(Approvato.)

## Art. 3.

« Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. »

(Approvato.)

Si dà ora lettura degli elenchi annessi alla legge.

## ELENCO A.

*Spese d'ordine ed obbligatorie iscritte negli Stati di prima previsione per l'anno 1875, a termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato.*

## Ministero delle Finanze.

## PARTE I.

## DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI.

## Spesa ordinaria.

*Debito consolidato.*

CAP. 1. Rendita consolidata 5 per cento.

*Debito redimibile.*CAP. 4. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*Interessi e premi*).

» 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia.

» 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia.

» 11. Annualità e prestazioni diverse.

*Debito variabile.*

CAP. 12. Interessi di Buoni del Tesoro.

» 13. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

» 15. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.

» 16. Vincite al lotto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

*Rimborso di prestiti.*

- CAP. 30. Articolo 4. Assegnazione per restituzione di capitali infruttiferi.

**Spesa straordinaria.***Servizi diversi.*

- CAP. 32. Rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato.
- » 36. Spesa per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » 40. Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.

**PARTE II.****SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE****Spesa ordinaria.***Amministrazione centrale. — Spese di generale servizio.*

- CAP. 49. Spese di commissioni ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.
- » 50. Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della società anonima della Regia cointeresata dei tabacchi.

*Amministrazione del lotto.*

- CAP. 62. Aggio di esazione ai ricevitori del lotto.

*Regie zecche e monetazione.*

- CAP. 70. Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete.
- » 71. Spese d'esercizio della zecca di Roma.

*Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.*

- CAP. 74. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse.
- » 76. Aggio di esazione ai contabili.
- » 77. Spese di coazione e di liti.
- » 78. Restituzioni e rimborsi.
- » 79. Carta bollata, macchine e punzoni.
- » 81. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali.
- » 84. Contribuzioni sui beni demaniali.

*Amministrazione delle Imposte dirette e del Catasto.*

- CAP. 92. Spese di coazione di liti.
- » 93. Rimborso di imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte dirette e della sovratassa imposta nel territorio Mantovano per ispesse di difesa e di digagna.

*Servizio del macinato.*

- CAP. 96. Aggio d'esazione ai contabili del macinato.
- » 97. Rimborsi e restituzioni di tasse.

**Amministrazione delle Gabelle.***Spese comuni ai diversi rami dell'Amministrazione delle Gabelle.*

- CAP. 105. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.
- » 106. Aggio agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie Lombardo-Venete.

*Dogane.*

- CAP. 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.
- » 113. Compensi ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.

*Dazio-consumo.*

- CAP. 114. Spese relative alla riscossione del dazio consumo.

*Tasse di fabbricazione.*

- CAP. 115. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool della birra ed acque gazoze, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata, e restituzione della tassa sugli alcool esportati.
- » 116. Spese per la coltivazione dei tabacchi in Sicilia.

*Sali.*

- CAP. 119. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » 123. Compra e macinazione dei sali.
- » 124. Trasporto sali.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

- CAP. 125. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
- » 126. Preparazione del sale agrario ed industriale.
  - » 127. Buonificazioni ai salatori di pesci.
  - » 128. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse.

*Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.*

- CAP. 132. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
- » 133bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

#### Spesa straordinaria.

*Servizi diversi.*

- CAP. 141. Spesa per l'aggio sull'oro.
- » 151. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B stipulata fra l'Italia e la monarchia austro-ungarica.
  - » 154. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, ecc.
  - » 155. Rimborso di somme versate dagli esattori e pagamento d'imposte e sovrimposte ed altro dovute da debitori insolubili, i di cui beni sono stati devoluti, al demanio dello Stato (articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192).
  - » 160. Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati devoluti alle provincie, a sensi dell'articolo 14 dell'allegato O alla legge dell'11 agosto 1870, n° 5784.
  - » 161. Aggio d'esazione ai contabili incaricati della riscossione delle imposte dirette arretrate.
  - » 165. Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privata.

### PARTE III.

#### ASSE ECCLESIASTICO

#### Spesa ordinaria.

- CAP. 170. Aggio d'esazione ai contabili.
- » 171. Contribuzione fondiaria.

#### Spesa straordinaria.

- CAP. 174. Spese varie inerenti alla vendita dei beni.
- » 175. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi.

#### Ministero di Grazia e Giustizia e del Culto

#### Spesa ordinaria.

*Amministrazione giudiziaria.*

- CAP. 8. Spesa di giustizia penale, indennità e spesa di trasferta ai membri delle Corti d'Assisie ed ai Giurati, e spese pei giudizi d'interdizione.

*Spese diverse e Comuni.*

- CAP. 18bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

#### Ministero degli Affari Esteri.

#### Spesa ordinaria.

*Servizi diversi.*

- CAP. 11bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

**Ministero dell'Istruzione Pubblica****Spesa ordinaria.***Spese diverse.*

- CAP. 41 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

**Ministero dell'Interno****Spesa ordinaria.***Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.*

- CAP. 47 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

**Ministero dei Lavori Pubblici****Spesa ordinaria.***Strade ferrate.*

- CAP. 25. Spesa d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule.

*Telegrafi.*

- CAP. 27. Retribuzioni degl'incaricati di uffici di terza categoria e dei fattorini in ragione di telegrammi.
- » 31. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
  - » 32. Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazioni in denaro di Buoni di cassa per risposte pagate, ecc.
  - » 33. Spese telegrafiche per conto di diversi.

*Poste.*

- CAP. 46 Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari

degli uffici di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline postali da essi vendute.

- CAP. 47. Rimborsi alle amministrazioni postali estere a pareggio dei conti reciproci.
- » 48 Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate.
  - » 49. Aggio del 25 per cento ai consoli sulle tasse dei vaglia postali da essi emessi.
  - » 50. Rimborsi eventuali.

*Spese comuni e generali.*

- CAP. 52. Rimborso alle società delle strade ferrate e di navigazione postale per i viaggi dei Membri del Parlamento.
- » 53 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio.

**Ministero della Guerra****Spesa ordinaria.***Servizi diversi.*

- CAP. 24. Spese di giustizia criminale militare.
- » 26 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio.

**Ministero della Marina****Spesa ordinaria.***Servizi diversi.*

- CAP. 27. Spese di giustizia criminale militare.
- Spese comuni.*
- CAP. 35 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

**Ministero di Agricoltura, Industria  
e Commercio****Spesa ordinaria.****INDUSTRIA E COMMERCIO.***Pesi e misure.*

- CAP. 20. Aggio agli esattori dei diritti di verifica-  
zione.
- » 21. Restituzione e rimborsi di diritti di  
verificazione.

*Insegnamento industriale e professionale.*

- CAP. 26. Propine di esami agli insegnanti ne-  
gl'istituti tecnici.

*Spese comuni.*

- CAP. 33bis. Spesa per l'acquisto dei franco-  
bolli e delle cartoline postali di  
Stato occorrenti per le corrispon-  
denze d'ufficio.

**ELENCO B.**

*Spese di riscossione delle entrate per le quali  
si possono spedire mandati a disposizione di  
funzionari governativi, a termini dell'arti-  
colo 41 della legge sulla contabilità generale  
dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.*

**Ministero delle Finanze****PARTE I.****Spesa straordinaria.**

- CAP. 36. Spesa per compensi ai danneggiati  
dalle truppe borboniche in Sicilia.
- a) Aggio ai contabili sugli introiti  
fatti;

- b) Spese di liti nelle quali fosse con-  
dannato il Tesoro dello Stato dai  
tribunali, onorari agli avvocati,  
ai causidici ed altre simili;
- c) Rimborsi di quote indebitamente  
riscosse e di quote inesigibili.

**PARTE II.****SERVIZI SPECIALI ED AMMINISTRAZIONI ESTERNE.***Amministrazione del lotto.*

- CAP. 62. Aggio d'esazione ai ricevitori del  
lotto.

*Amministrazione esterna del demanio  
e delle tasse sugli affari.*

- CAP. 74. a) Spese per bolatura, spedizione  
ed imballaggio di carta bollata  
per oggetti di scrittoio e simili,  
quando non esiste contratto;
- b) Trasporti di carta bollata, di re-  
gistri, di stampa, di pesi, di cam-  
pioni e simili quando non esistono  
convenzioni con appaltatori e non  
possa servirsi della posta;
- c) Spese di posta per lettere, pieghi  
tassati ed affrancati in servizio  
dell'amministrazione;
- d) Spese d'ufficio che in certi casi  
cadono a carico dell'amministra-  
zione, per gestione interinale de-  
gli uffici contabili;
- e) Diritti di trasferta spettanti ai ri-  
ceventori, giudici e segretari per  
la verifica dei minutari dei notai  
defunti o dimissionari, giusta la  
legge sul notariato, e diritti per  
gli archivisti notarili;
- f) Spese degl'incanti rimasti deserti  
per la vendita dei beni demaniali,  
e perciò a carico dell'amministra-  
zione, escluse quelle simili per i  
beni dell'Asse ecclesiastico;
- g) Retribuzioni del 10 per cento agli  
ispettori e ricevitori di registro  
e bollo ed ai cancellieri giudiziari  
sul prodotto delle sovratasse e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

- pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunciate.
- CAP. 76. a) Aggio d'esazione ai contabili demaniali;
- b) Aggio d'esazione ai cancellieri;
- c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;
- d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed altri ricevitori di diritti e tasse devolute all'amministrazione.
- » 77. Spese di coazione e di liti:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari, ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
- b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili nelle cause che interessano l'amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notari od altri ufficiali non retribuiti in qualunque modo dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; Spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenze in giudizio, escluso ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.
- » 78. Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- » 81. Spese per guasti improvvisi nelle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione, non che per imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniali.
- » 84. Contribuzioni sui beni demaniali:
- a) Imposte sui beni rurali;
- b) Imposte sui fabbricati;
- c) Imposte comunali e provinciali;
- d) Imposte sui beni d'istituti e corpi morali amministrati dal demanio.
- CAP. 155. Rimborso di somme versate dagli esattori e pagamento d'imposte e sovrimeposte ed altro dovute da debitori insolubili i di cui beni sono stati devoluti al demanio dello Stato (articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192).
- Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.*
- CAP. 92. Spese di liti in cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai causidici ed altre consimili spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
- » 93. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.
- » 161. Aggio di esazione ai contabili incaricati della riscossione delle imposte dirette arretrate.
- Amministrazione del macinato.*
- CAP. 95. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.
- » 96. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.
- » 97. Rimborsi e restituzioni di tassa.
- Amministrazione esterna delle gabelle.*
- CAP. 100. Soldi ed assegni pel personale delle guardie doganali.
- » 102. Spese di casermaggio e diverse per le guardie doganali.
- » 103. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi ed altri legni doganali.
- » 105. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

- ventori sul prodotto delle contravvenzioni.
- CAP. 106. Aggio agli esattori fiscali di crediti arretrati gabellari nelle provincie Lombardo-Venete.
- » 109. Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte.
  - » 111. Spese di materiale e diverse per le dogane.
  - » 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.
  - » 114. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti.
  - » 115. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata, e restituzione della tassa sugli alcool esportati.
  - » 116. Spese per la riscossione della tassa di coltivazione dei tabacchi in Sicilia.
  - » 119. Indennità ai rivenditori di sali.
  - » 123. Compra e macinazione sali.
  - » 124. Trasporto sali.
  - » 125. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
  - » 126. Preparazione del sale agrario ed industriale.
  - » 127. Buonificazione ai salatori di pesci.
  - » 128. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse, ecc.
  - » 165. Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini alla cessazione della privativa.
  - » 166. Spese diverse di materiale pei magazzini dei sali.

## PARTE III.

## SERVIZIO DELL'ASSE ECCLESIASTICO

*Servizio dell'Asse ecclesiastico.*

- CAP. 169. Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse

- ecclesiastico (sempre quando la relativa partita non sia iscritta nei prospetti delle spese fisse) e spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del Regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e beni.
- CAP. 170. Aggio d'esazione ai Contabili.
- » 171. Contribuzioni fondiari sui beni rurali, sui fabbricati ed imposte comunali e provinciali sui beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » 172. Oneri non ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse.
  - » 174. Spese varie inerenti alle vendite dei beni (meno le spese per onorari e palmari straordinari ai difensori legali).

**Ministero dei Lavori Pubblici.***Poste.*

- CAP. 39. Spese degli uffizi postali all'estero.
- CAP. 42. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.
- » 46. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.
  - » 48. Buonificazioni ai titolari degli uffizi postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifluate.
  - » 49. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.

**Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.***Pesi e misure.*

- CAP. 20. Aggio agli esattori dei diritti di verificaione.
- » 21. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

PRESIDENTE. Chi approva questi elenchi abbia la compiacenza di alzarsi.  
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Continuando l'assenza del signor Ministro della Marina, conviene rinviare ad altra seduta anche la discussione che figura al n. 4 dell'ordine del giorno concernente un progetto di legge per l'alienazione di alcune navi della Regia Marina.

**Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una Convenzione addizionale col Belgio sulle cartoline postali.**

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione di una Convenzione addizionale col Belgio sulle cartoline postali.

Interrogo il signor Ministro di Agricoltura e Commercio se è incaricato di sostenere anche la discussione di questo progetto di legge, in assenza del suo collega il signor Ministro degli Affari Esteri.

**MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.** Sissignore.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale fra l'Italia ed il Belgio, relativa allo scambio di cartoline postali, firmata a Roma il 10 luglio 1874, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il... »

Interrogo il Senato se vuol dispensare dalla lettura della Convenzione. Se nessuno fa obiezioni, si prescindere dalla lettura della medesima.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, ed il progetto di legge essendo di un solo articolo, lo rimanderemo alla votazione a squittinio segreto.

**Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

**PRESIDENTE.** Secondo l'ordine del giorno, riprenderemo la interrotta discussione del Codice penale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. All'articolo 230 già vo-

tato dal Senato eravi un mio emendamento col quale se ne chiedea la soppressione. Però quell'emendamento non doveva essere ivi collocato. Io non so che cosa se ne sia fatto quando fu discusso l'articolo 230, poichè, essendo io indisposto, non ho potuto per parecchie tornate aver l'onore di assistere alle discussioni del Senato.

Ma, checchè ne sia, io ho d'uopo di dichiarare che è assolutamente per errore che quell'emendamento era stato posto all'articolo 230; e che esso invece riguardava l'articolo 236 ora in discussione, e del quale dimandava e dimando la soppressione.

E poichè ho la parola, pregherei il Senato di considerare che quest'articolo 236 darà luogo a quistioni molto gravi e importanti, e non mi parrebbe opportuno trattarne in questo momento; onde proporrei di rimandarne la discussione ad un'altra tornata, dopo le feste, tanto più in quanto che al banco della Commissione non veggo, e con mio dispiacere, l'onorevole Relatore della Commissione medesima.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Filippo aveva proposto un emendamento che per errore dice essere stato assegnato all'art. 230, ma che riguardava l'art. 236.

Il suo emendamento era assegnato all'articolo 230, ove era detto: *soppresso*. Ma l'articolo 230 è già stato approvato. Questo dico per discarico mio.

Ora do la parola all'onorevole Ministro Guardasigilli.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Apprezzando le considerazioni accennate dall'onorevole Senatore De Filippo, il Governo non dissente che si tenga in sospenso la discussione già intrapresa sull'art. 236, siccome quello che ha dato e darà luogo a discussioni non brevi; ma siccome si può prevedere che gli articoli successivi potranno essere approvati senza lunghe discussioni, così pregherei il Senato di volere accogliere la proposta dell'onorevole Senatore De Filippo, sospendendo la discussione dell'articolo 236, e passando intanto all'esame degli articoli successivi.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Senatore DE FILIPPO. Ringrazio l'onorevole Ministro d'aver fatto buon viso alla proposta da me presentata al Senato, e sono perfettamente d'accordo con lui di continuare la discussione su gli articoli seguenti, perchè, come anche egli crede, non daranno luogo a grandi discussioni.

PRESIDENTE. Dunque, consenziente l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, si rimanda ad altra seduta la discussione dell'art. 236.

Passiamo all'art. 237;

## CAPO V.

*Del favoreggiamento di reati o di delinquenti, e dell'omesso referto di reati.*

## Art. 237.

« È colpevole di favoreggiamento chiunque scientemente aiuta taluno ad assicurare il profitto di un reato punibile con pene restrittive della libertà personale, o ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a procurarsi la impunità o a diminuire la propria imputabilità. »

A questo articolo vi ha un emendamento del signor Ministro Guardasigilli, il quale consiste nell'aggiungere, dopo le parole: *chiunque scientemente*, quelle: *e senza concerto anteriore*.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

## Art. 238.

« § 1. il colpevole di favoreggiamento è punito con la prigionia o con la detenzione secondo la natura dei reati, purchè la sua durata non superi la metà della pena applicabile all'autore o complice da lui favoreggiato.

» § 2. Il favoreggiamento non è punito, se è stato prestato per procurare la impunità o per diminuire l'imputabilità di taluno dei congiunti indicati nel § 3 dell'art. 205. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Sì; esso consiste nel dire: *purchè*

*la sua durata non sorpassi la metà di quella della pena, ecc.*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il governo accetta questo emendamento perchè indica più esattamente la misura della pena da applicarsi.

PRESIDENTE. Rileggo il primo paragrafo dell'articolo 238, emendato dall'onorevole Pescatore, d'accordo col Ministero.

« § 1. Il colpevole da lui favoreggiato è punito con la prigionia o con la detenzione secondo la natura dei reati, purchè la sua durata non sorpassi la metà di quella della pena applicabile all'autore o complice del favoreggiamento. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il favoreggiamento non è punito, se è stato prestato per procurare la impunità o per diminuire l'imputabilità di taluno dei congiunti indicati nel § 3 dell'art. 205. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io propongo che dopo le parole *dei congiunti* si aggiungano le parole *od affini*.

PRESIDENTE. Allora il paragrafo suonerebbe così:

« § 2. Il favoreggiamento non è punito, se è stato prestato per procurare la impunità, o per diminuire l'imputabilità di taluno dei congiunti od affini indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 205. »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io ho riconosciuto la necessità di usare la parola *affini* laddove si era usata quella di parenti perchè gli affini non sono parenti...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Sono perfettamente d'accordo coll'onor. Sineo e stava concertando coll'onorev. Commissario Regio di togliere la parola *affini* e lasciare il paragrafo come sta.

PRESIDENTE. Allora rileggo il § 2, e lo pongo ai voti.

« § 2. Il favoreggiamento non è punito, se è stato prestato per procurare la impunità, o

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

per diminuire l'imputabilità di taluno dei congiunti indicati nel § 3 dell'art. 205. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

Art. 239.

« § 1. È colpevole di omesso referto di reato il medico, il chirurgo, la levatrice ed ogni altro uffiziale di sanità, che, avendo prestata l'assistenza della sua professione in casi che possono presentare i caratteri di reato contro le persone, omette o ritarda oltre ventiquattro ore di riferirne all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

» § 2. Il colpevole di omesso referto è punito con multa fino a mille lire; e se l'omissione di referto costituisce favoreggiamento di reati o di delinquenti, il colpevole è punito con la pena stabilita dall'articolo 238, e con la sospensione dai pubblici uffici estendibile a cinque anni. »

Al § 2 di questo articolo l'onorevole Ministro Guardasigilli propone che invece delle parole: *colla sospensione dai pubblici uffici*, si dica: *colla sospensione dalla propria professione*.

Anche l'onorevole Senatore Pantaleoni intende fare sopra questo paragrafo delle osservazioni, motivo per cui, avendola egli chiesta, gli do la parola.

Senatore PANTALEONI. Trovo giustissima la disposizione dell'art. 239 nel § 1 per ciò che riguarda in genere l'obbligo che hanno tutti i medici chirurghi e tutti gli uffiziali di sanità di aiutare allo scoprimento dei delitti, e quindi l'obbligo che vi è per loro delle denunce nei casi che possono presentare una qualche criminalità. Temo però, anzi sono quasi certo che sia sfuggito all'onorevole Ministro Guardasigilli ed alla Commissione un caso eccezionale nel quale non si possa esigere una tale dichiarazione, perchè certamente non si vorrebbe una dichiarazione che andasse contro gli elementi fondamentali, contro i più volgari principi della pubblica moralità. Difatti vedo che nell'art. 138 si è fatto un'eccezione, e ben giusta, sull'occultamento dei reati in favore dei congiunti. Nella stessa maniera credo che si debba fare un'eccezione per la denuncia quando il rapporto del medico andasse a colpire il proprio cliente.

Vi sono rapporti fra cliente e medico tali che impegnano la morale stessa, l'onore, la

responsabilità del medico verso il cliente; vi ha tale comunione de' più reconditi segreti onde la professione del medico sia una professione di intiera fiducia. Non farò presente all'onorevole Ministro Guardasigilli quali siano i rapporti che passano fra cliente e patrono nel diritto romano.

Egli mi citerebbe le 12 Tavole, ed il famoso *Patronus si clienti fraudem facit, sacer esto*; poi mi citerebbe il Virgilio nel libro 8° e il suo prediletto Orazio nel libro 2°, carmine 17, onde mostrarmi che la più grande infamia è quando il patrono tradisce il cliente; ed il medico sta negli stessi rapporti ora in che era il patrono col cliente a Roma.

Ora, in questo caso dell'articolo 239 sarebbe nè più nè meno che un vero tradimento, al quale sarebbe obbligato il medico se esso avesse a rivelare delle cose che riguardano i segreti dei propri clienti; anzi quando verrà in discussione l'articolo sulla rivelazione dei segreti, io proporrò un emendamento in senso di aumento di punizione per il medico il quale facesse rivelazioni a danno dei suoi clienti dei segreti professionali.

Questa disposizione si trova nel Codice germanico, si trova nel Codice austriaco ed in quasi tutti i Codici del mondo civile. E questo io dico a parte, e solo per dimostrare come non si possa esigere dal medico che debba dar parte al Pubblico Ministero con un referto che colpisce direttamente i segreti che egli ha ricevuto da' suoi clienti in causa della sua professione. Certamente niuno si è mai immaginato che l'avvocato debba rivelare i segreti del suo cliente anche quando questa rivelazione possa aiutare l'opera della giustizia.

La stessa riserva si fece ognora pel segreto della confessione; e mi pare adunque che anche gli stessi riguardi si dovessero avere per il medico, perchè i rapporti che passano fra medico e cliente non sono certo nè meno confidenziali nè meno sacri. Il cliente si affida intieramente all'onore del medico, e può la legge obbligare questi a mancare alla sua fede al suo onore?

Se la legge fosse votata in questo senso ne verrebbe di conseguenza un triste dilemma: o che il medico non obbedirebbe alla legge, o che il medico, piuttosto che assoggettarsi ad un obbligo che sia contrario alla sua coscienza

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

si rifiuterebbe in questi casi di prestare l'opera sua ai clienti che ne lo richiedessero, e questi si troverebbero senza assistenza nei momenti in cui di questa hanno più bisogno.

Metto sotto gli occhi dell'onorevole signor Ministro e degli onorevoli membri della Commissione, queste osservazioni per vedere se non credessero di accettare una piccola aggiunta all'articolo in questi termini: *occutuato il caso in che si trattasse di riferire contro il proprio cliente.*

**PRESIDENTE.** Interrogo la Commissione ed il Ministero se accettano quest'aggiunta del Senatore Pantaleoni.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando a parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Se l'onorevole Senatore Pantaleoni vorrà esaminare attentamente l'art. 239, vedrà che questa disposizione non può produrre gl'inconvenienti a cui egli ha accennato.

*Ivi si dispone essero colpevole di omesso-referito di reato, il medico, il chirurgo, la lectrice ed ogni altro ufficiale di sanità, che avendo prestato l'assistenza della sua professione in casi che possono presentare i caratteri di reato contro le persone, omette, ecc.*

Ora, siccome l'obbligo di riferire è imposto soltanto nei casi in cui si presentino i caratteri di reato contro le persone, e l'aborto di cui parmi siasi specialmente preoccupato l'onorevole preopinante, essendo annoverato fra i reati contro l'ordine delle famiglie, così è chiaro che l'articolo non potrebbe ricevere applicazione, quando l'uffiziale di sanità fosse chiamato ad assistere una donna che abbia sgraziatamente abortito, e che, essendo questa disposizione ristretta ai reati previsti dal Titolo XII di questo libro, cioè ai casi in cui la persona assistita ebbe a soffrire lesioni per opera altrui, non può avvenire che l'uomo dell'arte, informando l'autorità giudiziaria del male da lui curato, abbia a svelare un reato commesso dalla persona medesima.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Queste poche osservazioni spero che indurranno l'onorevole Senatore Pantaleoni a non insistere nel suo emendamento, tanto più se avvertirà che

una disposizione analoga già trovasi nel Codice penale ora vigente, senza che abbia mai dato luogo a richiami.

L'onorevole Guardasigilli aveva proposto che alla pena della sospensione dai pubblici uffici inflitta al § 2° di quest'articolo si sostituisse la sospensione dalla professione. Avendo però il Senato già deliberato colla votazione degli articoli 11 e 22 che la pena della sospensione dall'esercizio della professione non si applichi mai sola in materia di delitti, ma si possa nei casi determinati dalla legge estendere al detto esercizio la sospensione da pubblici uffici, propongo che le ultime parole del detto § 2° siano modificato come segue:

« Il colpevole è punito con la pena stabilita dall'articolo 238 e con la sospensione dai pubblici uffici fino a 5 anni, la quale si estende all'esercizio della professione od arte. »

**PRESIDENTE.** Abbia la bontà di scrivere la sua proposta.

L'onorevole Senatore Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. L'articolo che è sottoposto al Senato va al di là del pensiero dell'onorevole Commissario Regio. Il cliente del medico non è sempre l'agredito: qualche volta accade che l'aggressore è ferito. Vede dunque l'onorevole Commissario Regio che il voto del mio onor. collega Pantaleoni non è soddisfatto con questa disposizione, perchè può accadere che l'esistenza della ferita descritta dal medico sia sufficiente per indicare l'aggressore alla giustizia. Capisco che questa ci guadagna, perchè così è posta sulle tracce dell'aggressore; ma ci perde la morale, la dignità della professione, ed anche in generale l'umanità, perchè, come diceva benissimo l'onorevole Pantaleoni, accadrà facilmente che un medico, per non trovarsi in questo bivio, rifiuterà il suo servizio.

Io pregherei dunque l'onorevole Commissario Regio di esaminare se non si possa introdurre qualche modificazione che corrisponda meglio al giusto voto espresso dal mio onorevole collega.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Avevo domandato la parola per pregare l'onorevole Commissario Regio a non volere arrestarsi a mezzo e voler leggere tutte le osservazioni che io ho mandato alla Commissione e che si trovano a stampa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

fra gli emendamenti. Su quelle, è vero, io addussi ad esempio il caso d'aborto; ma nei fatti da me citati io feci allusione altresì a fatti avvenuti quasi sotto i miei occhi, e fu quando dopo la rivoluzione del luglio vi furono in una delle posteriori sommosse del 1832 molti feriti. A scoprire meglio i complici di quella, si volle obbligare i medici a denunciare tutti i feriti, ma quasi tutti a Parigi rifiutarono di farlo ed il celebre Dupuytren pubblicò in tutti i giornali che egli era pronto ad assistere gratuitamente tutti i feriti che lo avessero richiesto dell'opera sua, nè avrebbe mai rivelato ad alcuno il loro nome; ed il Governo trovò necessario tacere perchè la morale e la coscienza pubblica si ribellavano a quella sua ingiunzione.

Io ringrazio l'onorevole Sineo di aver anche egli voluto portare il suo autorevole aiuto alla mia proposta e di avere voluto con la sua parola molto più potente della mia, confortare il mio assunto; ma agli esempi da lui citati parmi che altro possa aggiungersi molto chiaro ed è quello del duello.

Secondo il nuovo Codice ora in discussione le due parti sono sempre punite, e per ciò il rivelare al Pubblico Ministero la ferita ricevuta in duello da un cliente gli è portarsi accusatore di questo, abusando indegnamente della fiducia ch'esso nel medico collocava chiamandolo. Ebbene, io il confesso: la mia coscienza si rivolta a ciò, e dovrei rifiutare piuttosto le mie cure; e credo che molti medici che si trovassero nel caso che io accenno, si rifiuterebbero altresì di prestare l'assistenza medica al ferito in duello che lo richiedesse, piuttosto che mettersi nell'obbligo di farsene delatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può assolutamente accettare la soppressione di quest'articolo, e pare che non l'accetti nemmeno l'onorevole Sineo poichè egli ha consigliato di modificarlo.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Pantaleoni nel suo emendamento.

Senatore PANTALEONI. Io insisto nel mio emendamento, ma sarei ben più contento se i membri dell'onorevole Commissione e l'onorevole Commissario Regio volessero riprendere pacamente in esame la quistione sospendendo

frattanto la votazione dell'articolo.

Senatore SINEO. Io ho proposto un emendamento.

PRESIDENTE. Il di lei emendamento è così concepito: *è eccettuato il caso che trattisi di riferire contro il cliente.* »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Equivale a sopprimere l'articolo.

Senatore PANTALEONI. No, no.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sì; è lo stesso che sopprimere l'articolo il lasciare il medico giudice, se sia il caso di riferire o no.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Sineo ha supposto il caso in cui la persona ferita abbia aggredito altri, ed ha detto che, obbligandosi il medico a denunciare il ferimento, questi dovrebbe svelare l'aggressione di cui si è reso colpevole il suo ammalato.

Ciò sarebbe vero, se il curante avesse il debito d'informare l'autorità giudiziaria delle circostanze di fatto che accompagnarono la lesione, rivelando le confidenze che egli abbia dal malato ricevute in ordine alla vera causa della medesima; ma a tanto non si estende l'obbligo che la legge gli impone; esso deve limitarsi a partecipare che fu chiamato a curare una ferita, e ad indicarne la natura, la gravità e la causa probabile.

Che se l'ufficio d'istruzione fu seguito a questo referto praticherà indagini e scoprirà che il ferito deve rispondere di un reato, non potrà mai dirsi essere stato il medico quegli che ne ha somministrato la prova.

Ripeto poi che, se si adottasse l'emendamento dell'onorevole Pantaleoni, si disponesse cioè non essere il medico tenuto a riferire quando il suo rapporto possa recar danno alla persona assistita, sarebbe lo stesso che lasciare in piena balia di lui l'astenersene quando il voglia, e l'evitare sempre il rigore delle leggi.

Quando gli si chiederà conto dell'ommissione, detto potrà in ogni caso addurre a scusa il timore di recar danno al malato; nè varrà opporre alla sua asserzione che il danno era impossibile, perchè potrà replicare che egli non aveva il compito nè i mezzi per accertare la natura del fatto, e dovevano bastar ad esonerarlo da questo dovere le confidenze avute dalla persona curata o da altri.

SESSIONI DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Comprendo che gli uomini dell'arte salutare avrebbero ragione di lagnarsi d'una legge che loro imponesse di rivelare alla giustizia i segreti conosciuti nell'esercizio della loro professione, ed ammetto che questa sarebbe un'immoralità; quindi se l'Autorità giudiziaria gli invitasse a deporre che cosa abbiano saputo dall'ammalato o dai di lui congiunti in ordine alla causa della malattia, dessi avrebbero perfettamente ragione di richiamarsi contro siffatta interrogazione che recherebbe offesa al nobile e pietoso loro ministero. Non temano però che ciò sia mai per avverarsi, perchè la legge provvida l'ha espressamente vietato, disponendo il Codice di procedura penale che non possano, sotto pena di nullità, essere chiamati a deporre sopra fatti che abbiano conosciuto per confidenza ricevuta nell'esercizio della loro professione. Ma quando trattasi invece di denunciare soltanto il fatto materiale della malattia la quale per sé nulla prova a carico di alcuno, in allora i richiami non hanno più alcun fondamento e non si può porgere loro ascolto senza recare un assai grave pregiudizio all'interesse sociale, a cui vuolsi avere principalmente riguardo.

Perciò il Governo insiste a che il Senato voglia votare l'articolo quale è formulato nel progetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Sineo ha la parola.

**Senatore SINEO.** Io comprendo perfettamente l'insistenza dell'egregio Commissario Regio nel voler mantenere le disposizioni state formulate dal Ministero. Egli, fedele sempre a quei principi che l'hanno guidato nell'odevolissimo esercizio del Ministero Pubblico, vorrebbe che si potessero facilmente afferrare le prove dei delitti. Ma egli stesso ci ha rammentate le disposizioni vigenti in virtù del Codice di procedura penale, per cui il medico certe volte si esime dall'attestar cose che potrebbero essere a carico del suo cliente. Ora, le considerazioni che hanno indotto il legislatore ad inserire quelle disposizioni nel Codice di procedura penale, sono precisamente le stesse che militano nella questione attuale. Gli stessi motivi di utilità pubblica, di umanità, di onore, di quell'onore che sta tanto a cuore degli esercenti una sì nobile professione, debbono indurci ad esimere

il medico dall'obbligo di metter in mano al fisco il suo cliente.

L'onorevole Commissario dice che egli non ve lo mette direttamente. Ma Dio buono! Il fare direttamente o indirettamente, davanti a certe disposizioni legislative, ci sarà una differenza; ma davanti all'onore, al cuore, all'umanità, alla morale che la cosa sia diretta o indiretta, è lo stesso.

Suppongo il caso appunto di una sommossa: voglio riferirmi ad uno dei casi, che spero in Italia non si riprodurranno, ma che colpiscono penosamente l'immaginazione. Mi riferisco di nuovo al caso citato dall'onorevole Pantaleoni. Cosa accade in una sommossa? Si cercano gli autori della sommossa, e si sa certe volte a quali conseguenze possono andar soggetti! Ebbene in quella sommossa ci saranno state delle facilitate; ci saranno molti feriti. I feriti erano gli autori della sommossa. Taluno fra questi si sarà ricoverato in un sito in cui i carabinieri non possono trovarlo: il segreto del sito è sicuro: se il medico non lo dice, il fisco mai lo saprà, e se lo dice lo mette in mano al fisco.

Vede dunque l'onorevole Commissario Regio che in questo caso occorrono precisamente quegli stessi motivi (e forse più stringenti ancora) che hanno dettate le disposizioni del Codice di procedura penale alle quali egli si è riferito.

Siamo dunque conseguenti a noi stessi; poiché a nessuno venne in mente di abrogare le disposizioni del Codice di procedura penale su questo proposito, non introduciamo nel Codice penale nuove disposizioni ripugnanti coi principi che già prevalsero nella nostra legislazione.

Intendo perfettamente la difficoltà di ridurre ad un preciso concetto le disposizioni a cui aspira l'onorevole Pantaleoni, e per questo, se il Commissario Regio credesse di riflettere maggiormente, e se volesse che la Commissione se ne occupasse, io veramente applaudirei a questo mezzo termine, e, come abbiamo sospesa la discussione di un articolo poco fa, potremmo far lo stesso per questo. Sono persuaso che, con le savie meditazioni dell'onorevole Commissario Regio e della Commissione, noi arriveremo ad una soluzione che appaghi la giustizia e la morale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pantaleoni insiste nel suo emendamento?

Senatore **PANTALEONI.** Insisto, e sarei contentissimo se la Commissione volesse sottoporlo ad esame.

Senatore **MIRAGLIA** (*della Commissione*). Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA** (*della Commissione*). Avendo consultati gli onorevoli colleghi della Commissione, dichiaro che non si dissenta che la discussione di quest'articolo sia sospesa per poterlo ancora fare oggetto di studio.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Il Ministero non si oppone neppur egli a che la votazione di quest'articolo si sospenda e che la Commissione lo prenda ancora in esame.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ma sono stati interrogati i membri della Commissione? Vedo due di essi che accennano di non esserlo stati.

Senatore **MIRAGLIA** (*della Commissione*). Ma certamente! Non avrei parlato in nome della Commissione, se i membri della medesima non fossero stati interrogati.

**PRESIDENTE.** È sospesa la votazione dell'articolo 239 e passiamo all'articolo 240.

## CAPO VI.

### *Della evasione degli arrestati.*

#### Art. 240.

« § 1. Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, scalamento o chiavi false, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

» § 2. Le rotture, gli scalamenti o le violenze alle persone, commesse dall'arrestato nello scopo di evadere, ed il possesso di armi, di chiavi false o di altri strumenti per procurare o facilitare l'evasione, quando il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi. »

**PRESIDENTE.** Al § 2 di quest'articolo il signor Ministro Guardasigilli propone che si sopprimano le parole: *ed il possesso di armi, di chiavi false, o di altri strumenti per procurare o facilitare l'evasione.*

Mi consta che il signor Senatore Gadda su questo medesimo articolo intende fare una pro-

posta. Io gli concedo la parola affinché egli ne dia comunicazione al Senato.

Senatore **GADDA.** Devo fare osservare al Governo che avendo noi accordato la facoltà del lavoro esterno...

Senatore **EULA**, *Commissario Regio* (*interrompendo*). Permetta... Per risparmiarle di andare oltre, io mi faccio un dovere di prevenirla che il Governo propone un'aggiunta all'art. 241, la quale aggiunta sembra che debba soddisfare il di lei desiderio.

Se il signor Presidente lo permette e l'onorevole Gadda lo desidera, ne darò lettura fin d'ora.

Senatore **GADDA.** Gliene saprò grado.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. L'aggiunta che il Governo propone all'articolo 241 è concepita così:

« Le pene stabilite nei paragrafi precedenti si applicano agli ammessi al lavoro fuori della casa di pena per il solo fatto dell'evasione. »

Senatore **GADDA.** Sta perfettamente. Ringrazio l'onorevole Commissario Regio.

**PRESIDENTE.** Allora rileggo l'articolo 240 colla cancellazione delle parole: « ed il possesso di armi, di chiavi false o di altri istrumenti per procurare o facilitare l'evasione » proposta dal Ministro Guardasigilli.

#### Art. 240.

« § 1. Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, scalamento o chiavi false, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Le rotture, gli scalamenti o le violenze alle persone, commesse dall'arrestato nello scopo di evadere, quando il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

#### Art. 241.

« § 1. Il detenuto che, mentre scontando una pena, evade in uno dei modi indicati nel paragrafo 1. dell'articolo 240, è punito, se la pena che sta scontando è correzionale, con un prolungamento di essa da quattro mesi ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

un anno; e se è criminale, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a due anni.

» § 2. Con le stesse pene diminuite di un grado, e secondo le medesime distinzioni, è punito il detenuto che, mentre sconta una pena, commette uno dei fatti preveduti nel paragrafo 2 dell'articolo 240.

» § 3. Se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, le pene prevedute nei due paragrafi precedenti sono convertite nell'aumento da sei mesi ad un anno della segregazione continua di che al paragrafo 1 dell'articolo 13. »

Se sopra questo articolo non si fanno osservazioni non vi sarebbe che un emendamento proposto dall'onorevole Tecchio, inteso a sostituire nei paragrafi 1. e 2. alla parola: *detenuto* la parola *condannato*.

Accetta il signor Ministro questa sostituzione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sì; il Ministero accetta, perchè in questo articolo si tratta veramente di *condannato*.

PRESIDENTE. Allora rileggo il § 1. con questo emendamento per porlo ai voti:

## Art. 241.

« § 1. Il condannato che, mentre sconta una pena, evade in uno dei modi indicati nel paragrafo 1. dell'articolo 240, è punito, se la pena che sta scontando è correzionale, con un prolungamento di essa da quattro mesi ad un anno; e se è criminale, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a due anni. »

Chi approva questo I. paragrafo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene, diminuite di un grado, e secondo le medesime distinzioni, è punito il condannato che, mentre sconta una pena, commette uno dei fatti preveduti nel paragrafo 2 dell'articolo 240. »

(Approvato.)

« § 3. Se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, le pene prevedute nei due paragrafi precedenti sono convertite nell'aumento da sei mesi ad un anno della segregazione continua di che al paragrafo 1 dell'articolo 13. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Chi approva l'intero articolo....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Qui cade l'aggiunta accennata dall'onor. Com-

missario rispondendo all'onorevole Gadda, mentre si esaminava l'articolo precedente. La quale aggiunta costituirebbe il § 4 dell'art. 241.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'aggiunta destinata a costituire il § 4 di questo articolo.

« § 4. Le pene stabilite nei paragrafi precedenti si applicano agli ammessi al lavoro fuori della casa di pena per il solo fatto dell'evasione. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 241, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 242.

« § 1. Chiunque fa evadere in qualsiasi modo un arrestato, o gli facilita l'evasione, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni; e se l'arrestato scontava una pena criminale, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

» § 2. Chiunque, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato, usa alcuno dei modi indicati nel paragrafo 1. dell'articolo 240, è punito, se l'evasione non è avvenuta, con la prigionia da quattro mesi a due anni; e se l'evasione è avvenuta, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

» § 3. Le pene stabilite nel presente articolo sono diminuite da uno a due gradi, se il colpevole è uno dei congiunti dell'arrestato indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 205. »

A questo articolo vi sono emendamenti dell'onorevole Tecchio ne' suoi 3 paragrafi; prego la Commissione e il signor Ministro di dire se accettano questi emendamenti.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Questi emendamenti dell'onorevole Tecchio si risolvono nell'aggiungere alla parola *arrestato* le parole *o condannato*.

Il Governo accetta.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi l'onorevole signor Commissario, gli emendamenti dell'onorevole Tecchio non si limitano a questo. L'onor. Tecchio vuole anche che si cancellino le parole: *in qualsivoglia modo*, e propone inoltre un'aggiunta al paragrafo secondo.

L'onorevole Sineo ha la facoltà di parlare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Senatore SINEO. Fu data lode a questo progetto di Codice per la mitezza delle pene; ma in questo caso mi pare un po' eccessiva la mitezza, se si considera i gravissimi danni che possono derivare dai frequenti tentativi di evasione.

Voi sapete già quanto sia stata fin qui mal sicura la custodia delle carceri; quanto siano state numerose le evasioni anche di volgari malfattori.

Immaginiamoci un colpevole che abbia saputo procurarsi delle grandi ricchezze. Egli troverà assai facilmente degli scellerati disposti a rinnovare i tentativi per la sua evasione, sapendo di esporsi soltanto a qualche anno di prigione.

Io vorrei che su questo proposito meditasse l'onorevole Ministro, meditasse la Commissione, tenendo conto specialmente delle circostanze in cui viviamo, e più specialmente ancora considerando l'imperfezione delle nostre carceri, non ancora costruite in modo da presentare una sufficiente guarentigia.

Prego Ministero e Commissione a considerare se non convenisse meglio aggravare questa pena in modo da incutere maggior timore a coloro che si adoperano per aprire le carceri ai malefici.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Commissario Regio, che l'onorevole Senatore Tecchio nel suo emendamento oltre all'aggiunta delle parole *o condannato* propone, che al § 2 dopo le parole, *con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre*, sieno aggiunte le seguenti: *e se l'evaso scontava una pena criminale, con la prigionia maggiore di tre anni*.

Ora, domando all'onorevole Ministro Guardasigilli e alla Commissione se accettano anche quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Era appunto intenzione del Governo di proporre un emendamento all'articolo in discussione nel senso dell'onorevole Senatore Tecchio, ed attendeva per rassegnarlo al Senato che si fosse presa una deliberazione sull'altra proposta dell'onorevole Senatore Tecchio relativa all'aggiunta delle parole: *ed un condannato*. Quest'emendamento consiste nel togliere dal primo e secondo paragrafo dell'articolo, le parole: *ed estendibile a tre*. Verrebbe così lasciato in fa-

coltà al giudice di estendere la pena al *maximum*, cioè a cinque anni.

Senatore MIRAGLIA (*della Commissione*). La Commissione si associa pienamente all'opinione manifestata dall'onorevole Commissario Regio.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Commissario Regio e colla Commissione, non che coll'onorevole Senatore Sineo, in ordine alla modificazione posta. Ho chiesto la parola solamente per proporre un cambiamento di parola per mantenere l'armonia del dettato in tutto il Codice; quindi, invece di dire: *colla prigionia maggiore di un anno*, si dica: *colla prigionia non minore di un anno*; il che, in fin dei conti, sarebbe lo stesso, ma la dizione mi sembra più giuridica.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prego l'onorevole Senatore De Filippo di avvertire che la locuzione da lui proposta non corrisponde affatto a quella usata nel progetto, ed autorizzerebbe il giudice ad applicare una pena minore di quella che si è creduta necessaria per la repressione di questa specie di reati. Infatti, quando si dice che la pena dev'essere maggiore di un anno, si stabilisce nettamente che si deve uscire dal secondo grado e spaziare nei tre gradi superiori, sicchè il colpevole non può essere punito con meno di un anno ed un mese di prigionia; laddove, se si dicesse: *non minore di un anno*, come vorrebbe l'onorevole preopinante, si autorizzerebbe il giudice ad applicare anche un solo anno, a discendere cioè al secondo grado, senza però avere facoltà di spaziare nel medesimo, il che di regola si volle evitare nel progetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Filippo insiste nel suo emendamento?

Senatore DE FILIPPO. Io non insisto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 242, modificato, per metterlo ai voti:

Art. 242.

« § 1. Chiunque fa evadere in qualsiasi modo un arrestato o condannato, o gli facilita l'evasione, è punito con la prigionia da quattro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

mesi a due anni; e se il condannato scontava una pena criminale, con la prigionia maggiore di un anno. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Chiunque, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato o condannato, usa alcuno dei modi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 240, è punito, se l'evasione non è avvenuta, con la prigionia da quattro mesi a due anni; e se l'evasione è avvenuta, con la prigionia maggiore di un anno. »

(Approvato.)

« § 3. Le pene stabilite nel presente articolo sono diminuite da uno a due gradi, se il colpevole è uno dei congiunti dell'arrestato o condannato indicati nel paragrafo 3 dell'art. 205. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 243.

« Se l'evaso si costituisce spontaneo in arresto, la pena stabilita nell'art. 240 è diminuita di un grado; quella stabilita nel paragrafo 1 dell'art. 241 è ridotta a metà; e nel caso preveduto nel paragrafo 3 dell'art. 241 non va soggetto a pena. »

(Approvato.)

#### Art. 244.

« § 1. I direttori, i custodi o guardiani delle carceri, gli agenti della forza pubblica, o le persone incaricate di custodire od accompagnare un arrestato, che si rendono in qualsiasi modo colpevoli di connivenza nella evasione di esso, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni, e con la sospensione dai pubblici uffici; e se l'evasione è avvenuta in uno dei modi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 240, con la reclusione da cinque a dieci anni.

« § 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente che, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato, hanno cooperato alle rotture, scalamenti, o violenze alle persone, o somministrate le armi, gli strumenti o le chiavi false, o non ne hanno scientemente impedita la somministrazione, sono punite con le stesse pene ivi indicate ancorchè l'evasione non sia avvenuta.

« § 3. Se l'arrestato è evaso per negligenza, le persone suddette sono punite con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con la sospensione dai pubblici uffici. »

Anche qui occorrerà di aggiungere dopo la parola: *arrestato*, le parole: *o condannato*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero propone di fare anche a quest'articolo la modificazione già adottata in altri precedenti, in seguito ad un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Gadda; di sostituire cioè alle parole: *I direttori, i custodi o guardiani delle carceri*, le parole: *Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado, gli agenti della forza pubblica, ecc.*

PRESIDENTE. Rileggerò il § 1 così emendato:

« Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado, gli agenti della forza pubblica, o le persone incaricate di custodire od accompagnare un arrestato o un condannato, che si rendono in qualsiasi modo colpevoli di connivenza nella evasione di esso, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni, e con la sospensione dai pubblici uffici; e se l'evasione è avvenuta in uno dei modi indicati nel § 1. dell'art. 240, con la reclusione da cinque a dieci anni. »

Chi approva questo paragrafo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« § 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente che, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato o condannato, hanno cooperato alle rotture, scalamenti, o violenze alle persone, o somministrate le armi, gli strumenti o le chiavi false, o non ne hanno scientemente impedita la somministrazione, sono punite con le stesse pene ivi indicate ancorchè l'evasione non sia avvenuta. »

(Approvato.)

« § 3. Se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza, le persone suddette sono punite con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

## Art. 245.

« Se le violenze prevedute negli articoli 240, 241, 242 e 244 sono commesse con armi, o se i fatti ivi indicati sono avvenuti in una riunione di tre o più persone, di cui anche una sola fosse armata, od in seguito a concerto, le pene nei medesimi stabilite sono aumentate di un grado. »

(Approvato.)

## Art. 246.

« Le persone indicate nell'articolo 244 che, senza autorizzazione, permettono ad un arrestato o condannato di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, sono punite con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con la sospensione dai pubblici uffici. »

L'onorevole Guardasigilli a quest'articolo propone si aggiunga il seguente paragrafo:

« § 2. Nel caso che segua l'evasione dell'arrestato o condannato, la pena è accresciuta di un grado. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per togliere ogni dubbio sull'emendamento proposto dall'onorevole Guardasigilli propongo che invece di dire: *la pena è accresciuta di un grado*, si dica: *la pena della prigionia è accresciuta, ecc.*

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore MIRAGLIA (*della Commissione*). Accetta.

PRESIDENTE. Procediamo dunque ai voti.

Rileggo il § 1.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

» § 2. Nel caso che segua l'evasione dell'arrestato o condannato la pena della prigionia è accresciuta di un grado. »

Chi approva questo paragrafo 2, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

## CAPO VII.

*Della prevaricazione.*

## Art. 247.

« L'avvocato o procuratore che pattuisce pel suo ufficio, oltre l'onorario che gli è dovuto, un premio qualunque dipendente dall'esito del giudizio, è punito con multa estendibile a lire mille e con la sospensione dai pubblici uffici. La multa non può essere inferiore a ciò che ha ricevuto. »

A quest'articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Oramai mi pare evidente che il Governo sia venuto nel concetto di estendere al maggior numero di casi possibile la pena della sospensione dai pubblici uffici anche all'esercizio delle professioni, ed il presente è uno di questi casi: l'avvocato prevaricatore non è efficacemente punito colla sospensione dai pubblici uffici a cui non aspira, sibbene colla sospensione dalla sua professione, nella quale ha prevaricato.

Io mi sono permesso di prendere la parola, ricordando un mio emendamento concepito in questo senso, perchè veggio, che la cosa è ormai fuori di discussione, ed il Governo, accettando il concetto generale, sembra disposto, caso per caso, occorrendo delitti commessi nell'esercizio di professioni, ad estendere la sospensione dai pubblici uffici, la quale prima era comminata sola, alla sospensione dall'esercizio professionale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È precisamente intenzione del Governo di proporre che la pena della sospensione dai pubblici uffici, stabilita da questo e da vari altri articoli del Capo in discussione, si estenda all'esercizio della professione.

Senatore PESCATORE. Allora si potrebbero rimandare alla Commissione tutti questi articoli.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non occorre; ne ho già preso nota, e proporrò man mano i relativi emendamenti che consistono nel-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

l'aggiunta di poche parole; e cominciando ora dall'art. 247, propongo che dopo le parole: *con la sospensione dai pubblici uffici*, si aggiungano le seguenti: *la quale si estende all'esercizio della professione.*

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con quest'aggiunta:

## Art. 247.

« L'avvocato o procuratore che pattuisce pel suo ufficio, oltre l'onorario che gli è dovuto, un premio qualunque dipendente dall'esito del giudizio, è punito con multa estendibile a lire mille e con la sospensione dai pubblici uffici, la quale si estende all'esercizio della professione. La multa non può essere inferiore a ciò che ha ricevuto. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

## Art. 248.

« § 1. L'avvocato o procuratore che per doni o promesse, colludendo con la parte avversaria, pregiudica la causa del cliente, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, con la sospensione dai pubblici uffici, e con multa fino a duemila lire.

» § 2. La pena è aumentata da uno a due gradi se il danno recato è irreparabile. »

Anche qui l'onorevole Commissario Regio richiede che si faccia l'aggiunta introdotta nell'articolo precedente?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sissignore. Dopo la parola pubblici uffici si ripeteranno anche qui le parole: *la quale si estende all'esercizio della professione*

PRESIDENTE. Il paragrafo 1° dell'art. 248 sarebbe quindi così concepito:

« § 1. L'avvocato o procuratore che per doni o promesse, colludendo con la parte avversaria, pregiudica la causa del cliente, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, con la sospensione dai pubblici uffici, la quale si estende all'esercizio della professione, e con multa fino a duemila lire. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. La pena è aumentata da uno a due gradi se il danno recato è irreparabile. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 249.

« Con le pene stabilite nell'articolo precedente è punito l'avvocato o procuratore che nella medesima causa patrocinia parti contrarie, o che, dopo avere difeso una parte, assume, senza il consenso di questa, la difesa della parte contraria o di chi la rappresenta legittimamente. »

C'è una nuova redazione di quest'articolo proposta dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, in questi termini:

## Art. 249.

« Con le pene stabilite nell'articolo precedente è punito l'avvocato od il procuratore che nella medesima causa patrocinia parti contrarie. Se, dopo aver difeso una parte, assume, senza il consenso di questa, la difesa della parte contraria, è punito colle dette pene diminuite di uno a due gradi. »

Chi approva quest'articolo, secondo questa nuova redazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 250.

« § 1. Il difensore in una causa penale che per doni o promesse pregiudica la causa del suo difeso, è punito:

1. con la reclusione fino a dieci anni, se il suo difeso è imputato di un crimine;

2. con la prigionia maggiore di tre mesi, se il suo difeso è imputato di un delitto;

3. con la prigionia fino a tre mesi, se il suo difeso è imputato di una contravvenzione.

» § 2. Alla prigionia è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

Anche al § 2 di quest'articolo si debbono aggiungere in fine le parole:

*La quale si estende all'esercizio della professione.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Appunto.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo coll'aggiunta di queste parole al § 2.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 250, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 251.

« L'avvocato, procuratore o difensore, che si fa consegnare denaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover pagare tasse o

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

diritti che non sono dovuti o in una misura maggiore di quanto è dovuto, o di dover comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del magistrato, o del giurato che deve decidere la causa, o di doverlo remunerare, è punito con la reclusione fino a sette anni, e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta le modificazioni introdotte dalla Commissione, solo si riserva di proporre due leggiere aggiunte.

PRESIDENTE. La Commissione ha fatto due paragrafi di quest'articolo, che secondo il progetto ministeriale, ne comprendeva uno solo.

Leggo il § 1:

« § 1. L'avvocato, procuratore, o difensore che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover pagare tasse o diritti che non sono dovuti o in una misura maggiore di quanto è dovuto, è punito con la prigionia maggiore di tre anni e con la multa maggiore di mille ed estendibile a quattro mila lire. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A questo paragrafo, pregherei il Senato di aggiungere le seguenti parole: *oltre la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione.*

PRESIDENTE. Metto ai voti questo § 1 coll'aggiunta proposta dal signor Ministro.

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Leggo il paragrafo 2.

« § 2. L'avvocato, procuratore o difensore che si è fatto consegnare denaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del magistrato o del giurato che deve decidere la causa, o di doverlo remunerare, è punito con la reclusione fino a sette anni e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattro mila lire. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Alla fine di questo paragrafo converrà aggiungere le parole seguenti: *In questo caso l'interdizione dai pubblici uffici inerenti alla reclusione si estende all'esercizio della professione.*

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 2 coll'aggiunta proposta dal signor Ministro.

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Chi approva l'intero art. 251, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

## TITOLO VII.

*Dei reati contro la pubblica tranquillità.*

### CAPO I.

*Dell'istigazione a delinquere.*

#### Art. 252.

« Chiunque fuori dei casi preveduti negli articoli 76 e 124, per mezzo di mandato, di ricompense date o promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, o in altro modo instiga altri a commettere un reato, se l'istigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione, è punito:

1. con la prigionia maggiore di tre anni, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con la pena di morte o dell'ergastolo;

2. con la prigionia da quattro mesi a tre anni, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con altre pene criminali;

3. con la detenzione fino a tre mesi, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con pene correzionali restrittive della libertà personale;

4. con multa fino a cinquecento lire in tutti gli altri casi. »

A questo articolo non vi è altra modificazione che una semplice variazione di citazione di un articolo, proposta dalla Commissione; cioè invece di art. 76 dee leggersi 75.

L'onorevole Tecchio propone poi una modificazione la quale però rimane distrutta dalla votazione avvenuta sul N. 1, § 1, dell'articolo 11.

Metto ai voti l'articolo nella sua integrità.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

#### Art. 253.

« Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 142 e 217, col mezzo della stampa, o di scritti o disegni esposti al pubblico, o di discorsi in luogo pubblico od in pubbliche riunioni, eccita a commettere reati, se l'istigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione, è punito:

1. con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a due mila lire, se l'in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

stigazione era diretta ad un reato punibile con la pena di morte o con pene restrittive della libertà personale;

2. con la multa fino a mille lire, in tutti gli altri casi. »

La Commissione all'articolo 253 ha fatto una breve aggiunta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'aggiunta della Commissione ha perduta ogni ragione di essere dopo che il Senato nella disposizione che riguarda i complici ha ammesso che costituisca complicità l'eccitamento a commettere reati per mezzo della stampa o con discorsi, ecc.

Credo che la stessa Commissione non insista sopra quest'aggiunta.

Senatore MIRAGLIA (*della Commissione*). La Commissione infatti non vi insiste.

PRESIDENTE. Rileggerò quindi l'art. 253, per metterlo ai voti, come fu proposto dal Ministero:

Art. 253.

« Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 142 e 217, col mezzo della stampa, o di scritti o disegni esposti al pubblico, o di discorsi in luogo pubblico od in pubbliche riunioni, eccita a commettere reati, se l'istigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione, è punito:

1. con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a duemila lire, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con la

pena di morte o con pene restrittive della libertà personale;

2. con la multa fino a mille lire, in tutti gli altri casi. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.  
(Approvato.)

Art. 254.

« Chiunque coi mezzi indicati nel precedente articolo impugna la inviolabilità del diritto di proprietà, o la santità del giuocamento o il rispetto dovuto alle leggi; o fa l'apologia di fatti qualificati dalla legge crimini o delitti; o provoca all'odio fra le varie condizioni sociali o contro l'ordinamento della famiglia, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa fino a mille lire. »

A quest'articolo non è fatta alcuna proposta. Lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

1. Codice penale;
2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1875;
3. Alienazione di alcune navi della Regia Marina;
4. Leva militare dei giovani nati nel 1855;
5. Abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'art. 1 della legge 14 giugno 1874.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

*L'indice sarà pubblicato col'ultimo volume della sessione.*